



## **Titolo**

Dichiarazioni lesive - art. 23 CGS –reato di diffamazione – assimilazione – esclusione sic et simpliciter – doveri comportamentali nell'ordinamento sportivo - valenza più intensa - legittimo esercizio del diritto di critica – presupposti – insussistenza del comportamento illecito ex art. 23 CGS – art. 4, comma 1, del CGS – applicabilità - occorre comunque verificare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - disposizione di chiusura di carattere generale

## **Descrizione**

Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, *sic et simpliciter*, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 CP, in quanto i canoni della contenenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell'ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/20212022). Costituisce comunque presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la contenenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B). Laddove non sia stata dimostrata la sussistenza dei requisiti che configurano tale illecito, rimane da riscontrare se gli elementi comunque acclarati della fattispecie (le dichiarazioni rese) possano costituire l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, vera e propria fattispecie a casistica aperta. E infatti, l'art. 4, comma 1, del CGS, e il conseguente dovere di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, laddove non sia possibile riconoscere la sussistenza degli elementi propri dell'illecito di cui all'art. 23 del CGS, conserva efficacia di disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest'ultima non venga riconosciuta l'applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n.70/CFA/2021-2022/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Tucciarelli

## **Riferimenti normativi**

art. 23 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0070 CFA del 14 marzo 2022 (Procuratore Federale Interregionale/F.C.D. Calcio Termoli 1920)**

